

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente -

Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11307-2022 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in BERGAMO VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, presso lo studio dell'avvocato MELE LORENZO (MLELNZ71M23D643M) che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato FRANCESCHETTI ENRICO;

(FRNNRC63E11B157U);

- ricorrente -

contro

B.B., SERVIZI SOCIALI COMUNE DI (Omissis), C.C.;

-intimati avverso

DECRETO di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 261-2021 depositata il 18/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere MARINA MELONI.

Svolgimento del processo

Il Tribunale dei Minorenni di Brescia, con decreto provvisorio in data 6 luglio 2021, dispose l'affidamento del minore D.D., nato a (Omissis) il (Omissis) da A.A. e C.C., ai servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al suo inserimento in struttura comunitaria con regolamentazione in forma protetta dei rapporti tra il minore ed i suoi genitori sotto il controllo dei servizi sociali con le modalità ritenute più opportune.

Il provvedimento traeva origine da ricorso del P.M.M. a seguito di una segnalazione dell'Istituto scolastico presso cui il minore risultava iscritto dal (Omissis) in quanto non risultava frequentante perchè la madre aveva optato per l'istruzione parentale, scelta già operata alla scuola primaria.

Peraltro la madre era apparsa scarsamente collaborante e oppositiva, non avendo permesso ai Servizi Sociali di approfondire la situazione personale e familiare del minore.

Avverso il decreto provvisorio del Tribunale propose reclamo alla Corte di Appello di Brescia la madre A.A. chiedendo di dichiarare nullo il provvedimento per vizio procedurale e cioè per mancato ascolto del minore e di revocare in subordine il predetto decreto nella parte in cui

disponeva l'affido del minore ai Servizi Sociali del Comune di (Omissis) perchè provveda al collocamento di D.D. presso idonea struttura, e, per l'effetto, disporre l'affidamento ai Servizi Sociali del Comune di (Omissis) con collocamento prevalente presso la madre.

La Corte di Appello di Brescia in sede di reclamo avverso decreto del Tribunale dei Minorenni rigettò il reclamo, confermò l'affidamento del minore ai servizi sociali territorialmente competenti con inserimento in comunità.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi e memoria la madre del minore A.A..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia nullità del provvedimento per mancato ascolto del minore, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., perchè la Corte di Appello ha disposto l'affidamento del minore ai Servizi Sociali ed inserimento in struttura comunitaria senza preventivo ascolto del minore quindicenne.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione di norme di legge in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., perchè la Corte di Appello ha ritenuto che il reclamo non fosse ammissibile in quanto il provvedimento del Tribunale era provvisorio e pertanto non reclamabile.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Erroneamente la Corte d'Appello ha affermato che "è infondata la eccezione di nullità del decreto provvisorio del 6.7.2021 per vizio procedurale, ovvero per mancato ascolto del minore non solo perchè il minore era stato ascoltato in questo procedimento, sia pure non in relazione al collocamento in Comunità e in epoca precedente, ma soprattutto perchè l'eccezione non ha ragione di essere proprio in quanto il procedimento è aperto e l'istruttoria è in corso, cosicchè ben potrà il Tribunale ancora procedere a nuovo ascolto ove lo ritenesse opportuno. In ogni caso il mancato ascolto non comporta la nullità del provvedimento, dal momento che il minore era rappresentato dal curatore ma, al più, potrebbe procedersi all'ascolto nel secondo grado di giudizio, ascolto che, in questa fase, appare superfluo, apparendo evidente la infondatezza del reclamo ed avendo il minore manifestato agli operatori le sue opinioni, riportate diffusamente nelle ultime relazioni." La Corte territoriale ha così eluso l'obbligo del giudice dell'ascolto diretto in relazione all'adozione di un provvedimento sostanzialmente ablativo della responsabilità.

Nella specie non solo il minore non è mai stato ascoltato nè dal giudice nè da persona da lui incaricata in ordine al suo inserimento in comunità ma la Corte afferma addirittura che l'ascolto sarebbe "superfluo" dal momento che il minore era rappresentato dal curatore e che comunque il minore aveva manifestato agli operatori le sue opinioni, senza alcuna indicazione, nonostante la delicatezza della decisione da assumere.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto d'interesse avendo la Corte d'Appello deciso nel merito.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Brescia anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati riportati nella sentenza.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2023